

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

ALL RISKS OPERE D'ARTE

CIG. N° 8071367EBE

La presente polizza è stipulata tra

| |
|------------------------------|
| COMUNE DI ARICCIA |
| PIAZZA SAN NICOLA snc |
| 00072 Ariccia - Roma |
| P.IVA 01125551000 |

e

| |
|------------------------------|
| Società Assicuratrice |
| |
| |
| |

Durata del contratto

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2019 |
| Alle ore 24.00 del : | 31/12/2022 |

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Alle ore 24.00 di ogni: | 31/12 |
|------------------------------------|--------------|

Sezione 1 – Ubicazione ed identificazione dei beni assicurati

Ubicazione

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----|
| Denominazione | PALAZZO CHIGI in Ariccia (Roma) | | |
| Indirizzo | Piazza Di Corte - Ariccia | | |
| Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A) | € 56.737.400,00= v. tabella Collezioni | Valore beni all'aperto | == |
| Base di valutazione: | stima accettata | SI | |
| | valore dichiarato | NO | |
| ➤ Note: Protezioni sede espositiva: v. Allegato B) | | | |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Collezione Generale: | Euro 38.182.000,00= |
| Collezione Lemme: | Euro 13.150.000,00= |
| Collezione Fagiolo: | Euro 2.960.000,00= |
| Collezione Laschena | Euro 1.100.000,00= |
| Collezione Oreste Ferrari | Euro 825.000,00= |
| Donazione Canestro Chiovenda | Euro 100.000,00= |
| Donazione Peretti | Euro 8.000,00= |
| Donazione D'Angelo | Euro 10.000,00= |
| Donazione Cartoni | Euro 50.000,00= |

Si conviene tra le parti che agli effetti della identificazione delle opere d'arte assicurate:

- rientrano immediatamente in garanzia le opere d'arte di cui all'allegato A) identificate negli elenchi allegati alla presente polizza; la garanzia decorre dalla data di decorrenza della presente polizza.
- Si intendono automaticamente assicurate le opere e gli oggetti d'arte acquistati e/o acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa sulla base del valore dichiarato dal Contraente con effetto e copertura dalle ore 24:00 del giorno in cui vengono collocati nei fabbricati del Contraente purché il Contraente ne dia comunicazione alla Società prima della data di decorrenza richiesta.
- Si intenderanno automaticamente escluse dalla garanzia le opere d'arte alienate o restituite con effetto dalla data del titolo relativo o comunque da quella della consegna se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di opere d'arte che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Il Contraente deve notificare alla Società la cessazione della copertura entro l'annualità assicurativa e prima della scadenza della polizza. In questo caso è fatto obbligo al Contraente di fornire, su richiesta della Società, la documentazione a comprova dell'alienazione, consegna o restituzione del bene.

Sezione 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Rischio Giacenza:

| Partita-Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso annuo esente imposte di legge ‰ | Premio annuo esente imposte |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Collezione c/o Palazzo Chigi – Ariccia Opere d'arte come da elenchi allegati | € 56.737.400,00 | | € |

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO ALLA FIRMA E RATE SUCCESSIVE

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| Premio Annuo Imponibile | € | .= |
| Imposte | € | esente |
| Premio Annuo Lordo | € | .= |

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le Compagnie secondo le quote indicate nella seguente tabella

| Compagnia | Quota | Agenzia | |
|-----------|-------|---------|-------------|
| | | | Delegataria |
| | | | Coass. |
| | | | Coass. |
| | | | Coass. |

Sezione 1 - Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.1 Definizioni

| | |
|---------------------------------------|--|
| Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
| Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione |
| Contraente: | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza |
| Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
| Società: | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
| Broker: | La Aon spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici |
| Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| Sinistro: | Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| Deprezzamento: | La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro |
| Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |
| Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Stima accettata: | Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti |
| Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro |
| Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato |
| Terrorismo: | Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allos copo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo |
| Chiodo a Chiodo | Copertura assicurativa trasporto e giacenza delle Opere d'Arte. La garanzia inizia nel momento in cui l'opera viene rimossa dal luogo di originaria conservazione per essere imballata e trasportata presso mostre, gallerie, musei o sedi espositive; continua durante tutto il periodo dell'esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere notificata alla Società e termina con il rientro e la ricollocazione della stessa nel luogo originario. |
| Oggetti di piccole dimensioni: | Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza. |

Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio –Aggravamento del rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli

Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Si precisa inoltre che il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.4 Durata dell'assicurazione – proroga - disdetta

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2022; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La durata del contratto potrà essere rinnovata per ulteriore anni due, eventualmente richiedibili di anno in anno, alle medesime condizioni di cui al presente contratto, previa adozione di apposito atto da parte del Contraente.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso in caso di sinistro di cui alla successiva clausola.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 1.5 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

Il premio alla firma decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2018 fino alle ore 24.00 del 31.12.2019. Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il 31.12.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n.40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di Legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al presente art. "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 1.6 Regolazione del premio

Il contratto non è soggetto a regolazione premio, salvo vengano attivate le coperture assicurative previste dalle Sezioni 4 e 5. In tali ipotesi si precisa che la Società, nel termine di 60 giorni da ciascuna scadenza annuale, provvederà alla emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento ritenuto corretto.

Nello stesso termine di 60 giorni la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione del premio dovuto applicando il tasso indicato alla tabella della Sezione 1 ai valori delle movimentazioni di beni assicurati effettuate durante il periodo della copertura e calcolando il premio in pro-rata temporis.

Le differenze attive e/o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal Contraente o rimborsate dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 1.7 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata)

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto potranno essere indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

Art. 1.10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 1.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.14 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 1.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio – Rendicontazione sinistri

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, alla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art. 1.17 Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 1.18 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare la polizza ed i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella di riparto.

Resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Art. 1.19 Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad

incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5,5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto verrà a scadere il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art. 1.20 Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 1.21 Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 2 - Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 2.2 Interesse

Questa assicurazione copre i beni di proprietà dell'Assicurato nonché i beni affidati all'Assicurato per esposizione o per qualsiasi altro motivo.

Art. 2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi;
- m) causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio.

Art. 2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

Il Contraente deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro

indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 2.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

ART. 2.6 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 della presente Sezione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 2.7 Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente (Allegato B), quindi il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme, da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART. 2.8 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (non si applica alla presente polizza)

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

ART. 2.9 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

ART. 2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla presente sezione 2 alla clausola "Mandato dei Periti".

ART. 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ART. 2.12 Colpa Grave

Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari, organizzatori;
- b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

ART. 2.13 Variazioni Climatiche

A parziale deroga della clausola "Esclusioni" lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria

ART. 2.14 Guasti cagionati dai ladri

La garanzia di polizza è estesa a coprire i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Per questa estensione, in nessun caso, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore ad € 20.000,00 per sinistro, serie di sinistri ed annualità assicurativa.

ART. 2.15 Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza massimo di € 250.000,00 per sinistro, serie di sinistri ed annualità assicurativa.

ART. 2.16 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di:
➤ Contraente, suoi dipendenti, amministratori e collaboratori
A condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà.

ART. 2.17 Onorari periti

La Società rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della presente assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00= per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 2.18 Esenzione Imposte

Il Contraente dichiara e gli Assicuratori prendono atto che i beni assicurati con il presente contratto sono opere di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art.48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge del 06 luglio 2002 n.136; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/02/1983.

ART. 2.19 Guasti e danni fatti per ordine delle Autorità

La Società risponde altresì dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto della presente polizza.

ART. 2.20 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE – 11/08/2010

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom, the United States of America.

Libera Traduzione

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

N.B. In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese della " SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE" 11/08/2010 prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 1.3** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
- **Art. 1.7** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Recesso per sinistro
- **Art. 2.4 e 2.5, 2.6** Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di sinistro, Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti

IL CONTRAENTE

.....

Sezione 3 - Garanzia Giacenza

Garanzia sempre operante

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nell'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione vale anche per le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all'interno dell'ubicazione stessa. La garanzia s'intende prestata sulla base della stima accettata.

Art. 3.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s'intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
 - nell'ambito dei locali identificati nella scheda di polizza "Descrizione ubicazioni dei beni assicurati",
 - nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali.
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto (Allegato B).
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza, se previsto nell'Allegato B).
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto (Allegato B), oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato.
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

Art. 3.2 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali

Art. 3.3 Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione all'evento stesso.

Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 3.5 Estorsione

A parziale deroga della clausola, Sezione 2, "Esclusioni" alle lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

Art. 3.7 Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

Sezione 4 - Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato. La garanzia s'intende convenuta sulla base di "stima accettata"

Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metalliche o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d'arte prevista per l'imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 4.3 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 4.4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art. 4.5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia% a tratta
- Trasporto in Europa% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € per ogni viaggio.

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Sezione 5 - Garanzia "CHiodo A CHiodo"

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali.

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art. 5.1 Somme assicurate

La garanzia, convenuta su base di stima accettata per i beni di proprietà dell'Ente, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.

Art. 5.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo";
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Art. 5.3 Condizioni della garanzia.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".

Art. 5.4 Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

- **Classe A:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe B:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe C:** un tasso lordo di %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ALLEGATO B)

Descrizione ubicazione dei beni assicurati

In Palazzo Chigi in Ariccia:

COMPLESSO DI FABBRICATI EDIFICATI NEL 1600, DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, CON SUPERFICIE TOTALE UTILE DI MQ. 5.000 COSTRUITI IN PEPERINO, MATTONI E TUFO, CON SOFFITTI A VOLTA E LEGNEI, ADIBITO A MUSEO, SALE MOSTRE TEMPORANEE ED ATTIVITA' CULTURALI, VISITE GUIDATE, CONCERTI, CONFERENZE, PROGRAMMA DI STUDI CON TUTTI I SERVIZI DELLE PREDETTE ATTIVITA'.

Protetto con:

- Robusti serramenti in legno, metallo o lega metallica, vetro antisfondamento, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- Robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovatisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- Sistema di allarme anti-intrusione volumetrico e/o perimetrale collegato tramite ponte radio bidirezionale ad Istituto di Vigilanza Privato;
- Sistema antincendio: sistema a pioggia ed estintori.

Si assicurano le Opere / Oggetti d'Arte, come risultanti dai relativi elenchi (allegato A) che costituiscono parte integrante del contratto.

ALLEGATO A)

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Denominazione | PALAZZO CHIGI in Ariccia (Roma) | | |
| Indirizzo | Piazza Di Corte - Ariccia | | |
| Valore beni assicurati | € 56.737.400,00= v. tabella Collezioni | Valore beni all'aperto | = |
| Collezione Generale: | | Euro 38.182.000,00= | |
| Collezione Lemme: | | Euro 13.150.000,00= | |
| Collezione Fagiolo: | | Euro 2.960.000,00= | |
| Collezione Laschena | | Euro 1.100.000,00= | |
| Collezione Oreste Ferrari | | Euro 825.000,00= | |
| Donazione Canestro Chiovenda | | Euro 100.000,00= | |
| Donazione Peretti | | Euro 8.000,00= | |
| Donazione D'Angelo | | Euro 10.000,00= | |
| Donazione Cartoni | | Euro 50.000,00= | |